

ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERA DI C.C. N° 50 DEL 26.11.2009

SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 6 LRV 11/2004 TRA PUBBLICO E PRIVATO

RELATIVO A

“

L'anno il giorno del mese di presso la sede municipale di Piombino Dese (PD) sono presenti:

- Il/la Sig./Sig.ra nato/a a il e residente in (cap) via n. codice fiscale in qualità di del terreno identificato catastalmente in Comune di Piombino Dese Foglio mappali per complessivi mq;
d'ora in poi indicato per brevità “**Parte privata**”

e

- **Avv. Pierluigi Cagnin**, in qualità di Sindaco in carica del Comune di Piombino Dese, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Delibera di Consiglio Comunale n. in data

Premesso che:

- a) La L.R.V. 23 aprile 2004, n. 11 prevede che la pianificazione comunale si articoli in PAT (Piano di Assetto del Territorio), PI (Piano degli Interventi) e PUA (Piani Urbanistici Attuativi);
- b) L'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede, fra l'altro, che:
 - a) gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
 - b) l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, l'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

c) per quanto non disciplinato dalla legge Regionale Veneta n. 11/2004 trovano applicazione le disposizioni della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

d) per il presente accordo, l'Amministrazione di Piombino Dese si prefigge i seguenti obiettivi, così esplicitati:

<.....>

e) nel presente accordo, per il conseguimento degli obiettivi sottoscritti, sono inoltre definiti usi, quantità, prescrizioni e prestazioni che in sede di Piano di Assetto del territorio (PAT) potranno essere attribuiti agli immobili anche con eventuali precisazioni nei modi definiti dalla normativa generale.

f) il presente accordo (che non ha effetti conformativi della proprietà ai fini edificatori) è un'intesa preliminare condizionata al suo recepimento nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) e alla sua definitiva conferma con l'approvazione del Piano degli Interventi.

La conformazione dei diritti edificatori si avrà a seguito della stipula degli accordi definitivi.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra intervenute e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

IMPEGNI DELLE PARTI

1) La **Parte privata** così come individuata nella premessa del presente accordo condivide gli "obiettivi" e i contenuti riportati nel presente accordo e si impegna :

a) a partecipare alla fase successiva di concertazione relativa alla definizione, in coerenza con gli obiettivi sopra riportati, degli interventi/progetti, consapevole che l'accordo avrà ad oggetto la definizione dei progetti, degli interventi, delle quantità delle prescrizioni e delle prestazioni edilizio/urbanistiche/ambientali e gli ulteriori obblighi da prendere verso l'Amministrazione Comunale di Piombino Dese e che in tale accordo saranno previste anche idonee garanzie e panni a tutela delle obbligazioni che la parte privata assumerà verso la stessa Amministrazione;

b) a rendere edotti i propri aventi causa dell'esistenza del presente accordo.

2) Il **Comune di Piombino Dese**, come sopra rappresentato, si impegna:

a) a trasferire i contenuti di cui al presente accordo nell'elaborando Piano di Assetto del Territorio (PAT) così da rendere gli stessi parte integrante di quest'ultimo;

b) a sottoporre il presente accordo ad approvazione unitamente e come integrante l'elaborando Piano di Assetto del Territorio (PAT) secondo suo recepimento del Consiglio Comunale nella fase di adozione.

3) La **Parte privata** e il **Comune di Piombino Dese** si danno reciprocamente atto che i patti ed il contenuto della presente intesa preliminare saranno riportati nell'accordo definitivo che sarà stipulato fra le stesse parti ad avvenuta approvazione del PI e in conformità a quanto disposto dallo stesso.

Art. 2

FLESSIBILITA' DELL'ACCORDO

1) I proprietari di aree ricomprese nell'ambito territoriale individuato e interessato dall'intervento non pregiudizievoli alla fattibilità delle previsioni di Piano di Assetto del Territorio (PAT) , che non sottoscrivano il presente accordo preventivamente all'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) possono aderire a detto accordo prima della sua approvazione definitiva.

2) La parti convengono che, qualora necessario, in sede di PI può essere ridefinito il perimetro dell'ambito unitario stralciando e/o incorporando aree marginali e secondarie al fine renderne più agevole l'attuazione approfondendo e precisando nel contempo i contenuti dell'accordo in relazione a quanto consentito dalla normativa generale del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e previo accordo tra le parti.

3) L'Amministrazione Comunale si riserva di promuovere eventuali modifiche delle scelte di cui all'accordo previa intesa con gli interessati qualora ciò dovesse risultare nel prosieguo necessario per la tutela di un interesse pubblico riferito alla salvaguardia della salute, dell'ambiente e della sicurezza o per evenienze indotte da forza maggiore o derivanti da altre ragioni di rilevante pubblico interesse.

Art. 3

INDEMPIENZE DELLA PARTE PRIVATA, SANZIONI CONSEGUENZE

1) Qualora la **Parte privata**, come sopra formulata e articolata, non partecipi alle fasi successive di concertazione e in particolare non sottoscriva l'accordo definitivo di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ripianificare, senza vincoli di destinazione, gli ambiti territoriali interessati dal presente accordo, in relazione alla mancata adesione, anche parziale, delle proprietà; ciò al fine di perseguire comunque l'interesse pubblico e gli obiettivi strategici del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e quelli esecutivi del PI.

2) Qualora il contenuto e tutte le clausole del presente accordo non siano portate a conoscenza degli aventi causa (futuri acquirenti) della **Parte privata**, l'Amministrazione Comunale si riserva di assumere, nei confronti della medesima parte privata le opportune iniziative, anche giudiziarie a tutela dei propri interessi.

Art. 4

ADEMPIMENTI FISCALI

Il presente accordo sarà soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso.

Art. 5

RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, le disposizioni in materia applicabili della L. N. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 6

CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al presente accordo le parti eleggono domicilio presso il Municipio di Piombino Dese e la competenza sarà del TAR del Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Piombino Dese: **Il Sindaco**

La **Parte privata**